

All A

COMUNE DI ANDRIA
(Provincia di Barletta – Andria - Trani)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2021.

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1– Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2- Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3- Funzionario Responsabile.....	4
Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari.....	4
Articolo 5– Autorizzazioni.....	5
Articolo 6- Anticipata rimozione.....	5
Articolo 7- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	5
Articolo 8– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	5
Articolo 9– Presupposto del canone.....	5
Articolo 10- Soggetto passivo.....	6
Articolo 11- Modalità di applicazione del canone.....	6
Articolo 12– Definizione di insegna d’esercizio.....	6
Articolo 13- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	7
Articolo 14– Dichiarazione.....	7
Articolo 15- Pagamento del canone.....	8
Articolo 16- Rimborsi e Compensazione.....	9
Articolo 17- Accertamento.....	9
Articolo 18- Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	9
Articolo 19- Mezzi pubblicitari vari.....	10
Articolo 20– Riduzioni.....	10
Articolo 21- Esenzioni.....	10
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	12
Articolo 22- Tipologia degli impianti delle affissioni.....	12
Articolo 23- Servizio delle pubbliche affissioni.....	12
Articolo 24- Impianti privati per affissioni dirette.....	12
Articolo 25- Modalità delle pubbliche affissioni.....	12
Articolo 26- Diritto sulle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo.....	13
Articolo 28- Riduzione del diritto.....	13
Articolo 29- Esenzione dal diritto.....	14
Articolo 30- Pagamento del diritto.....	14
Articolo 31- Norme di rinvio.....	14
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	14
Articolo 32– Disposizioni generali.....	14
Articolo 33- Funzionario Responsabile.....	15
Articolo 34- Tipologie di occupazioni.....	15
Articolo 35- Occupazioni abusive.....	15
Articolo 36- Domanda di occupazione.....	16
Articolo 37- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.....	17
Articolo 38- Obblighi del concessionario.....	17
Articolo 39- Durata dell’occupazione.....	17
Articolo 40- Titolarità della concessione o autorizzazione.....	17
Articolo 41- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 42- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	18

Articolo 43- Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 44- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	19
Articolo 45- Classificazione delle strade.....	19
Articolo 46- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	19
Articolo 47- Modalità di applicazione del canone.....	19
Articolo 48- Passi carrabili.....	21
Articolo 49- Soggetto passivo.....	21
Articolo 50- Agevolazioni –Riduzioni.....	21
Articolo 51- Esenzioni.....	22
Articolo 52- Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	22
Articolo 53- Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	23
Articolo 54- Accertamento e riscossione coattiva.....	23
Articolo 55- Rimborsi.....	23
Articolo 56- Sanzioni.....	24
Articolo 57- Attività di recupero.....	24
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	24
Articolo 58- Disposizioni generali.....	24
Articolo 59- Funzionario Responsabile.....	24
Articolo 60- Domanda di occupazione.....	25
Articolo 61- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	25
Articolo 62- Classificazione delle strade.....	25
Articolo 63- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	26
Articolo 64- Occupazioni abusive.....	26
Articolo 65- Soggetto passivo.....	26
Articolo 66- Versamento del canone.....	27
Articolo 67- Accertamento e riscossione coattiva.....	27
Articolo 68- Rimborsi e compensazioni.....	27
Articolo 69- Sanzioni.....	28
Articolo 70- Attività di recupero.....	28
Articolo 71- Norme di rinvio.....	28
Articolo 72- Entrata in vigore.....	28

Allegati

planimetria della città con categorie territoriali

elenco strade

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento , adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, e i diritti di affissione non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.
5. Le concessioni e autorizzazione predisposte dagli Uffici competenti in base alle condizioni di cui ai relativi Regolamenti, dovranno essere rilasciate esclusivamente previo pagamento del relativo canone.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente Regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Le funzioni di cui al precedente comma sono attribuite al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, salvo diversa ed espressa disposizione di Giunta Comunale.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Nell'ambito del territorio comunale le tipologie di impianti autorizzabili e quelli vietati sono espressamente previsti dal vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

Articolo 5- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente Regolamento, si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o maggiorazioni.

Articolo 7- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Articolo 8- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal personale individuato da norme di legge o regolamentari all'uopo incaricato, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 9- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 10- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 11- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 12- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene

esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 13- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica tenendo conto della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ed è determinato secondo le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade di cui alla planimetria delle categorie territoriali allegato sub A) e all'elenco delle strade per ogni categoria allegato sub B);
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa. Le tipologie di impianti pubblicitari sono classificate come segue: non luminosi, luminosi, fissi e variabili. Per ciascuna tipologia sono previsti coefficienti di maggiorazione approvati con delibera di giunta comunale.
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.
5. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
6. All'esposizione dei messaggi pubblicitari effettuati con manufatti installati su suolo pubblico si applica la maggiorazione nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 14- Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al competente Ufficio comunale che gestisce l'entrata, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite

posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 15- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità stabilite dal Comune in conformità alle prescrizioni di Legge e costituisce presupposto per il rilascio e/o rinnovo delle relative concessioni e/o autorizzazioni.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.000,00, può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno, 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate così come disciplinate al comma 2.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione fatti salvi il mantenimento degli equilibri e dei vincoli di bilancio.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria e comunque il richiedente che si trovi nelle condizioni previste dal regolamento approvato con delibera del commissario straordinario con i poteri della Giunta n. 5/2020 di cui all'art. 15 ter della legge 58/2019. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
7. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
8. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
9. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nei termini di cui al comma 3 del presente articolo e nei termini di cui all'art. 14 c.1 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

Articolo 16- Rimborsi e Compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento adottato e sottoscritto dal Funzionario Responsabile e notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 17- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di rimozione di impianti abusivi le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate.

Articolo 18- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità permanente effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il

messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Alla pubblicità effettuata con veicoli itineranti si applica la tariffa nella misura stabilita con delibera di Giunta Comunale. La tariffa per la pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso pubblico è versata al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Il canone è dovuto per l'indicazione del marchio sui veicoli di proprietà dell'impresa, limitatamente alla superficie utile occupata dal marchio e dagli elementi identificativi dell'impresa, ed è versato al Comune nel quale l'impresa ha la sede legale.

Articolo 19- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa base giornaliera approvata dall'Ente maggiorata della percentuale determinata in sede di approvazione delle tariffe.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa giornaliera approvata nella misura determinata in sede di approvazione delle tariffe.
4. Per la pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni in luogo pubblico o aperto al pubblico è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa giornaliera approvata dall'Ente nella misura determinata in sede di approvazione delle tariffe.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa giornaliera approvata dall'Ente nella misura determinata in sede di approvazione delle tariffe.

Articolo 20- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 21- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte

di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti.
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 22- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è determinata dal vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

Articolo 23- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Andria costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo come disciplinato dal comma 836 art. 1 della legge 160/2019.

Articolo 24- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovrà essere precisato, tra le altre fattispecie, anche il relativo canone annuo dovuto al Comune e disciplinato nel presente regolamento.

Articolo 25- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni o al concessionario del servizio, secondo i seguenti criteri:
 - a. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
 - b. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
 - c. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
 - d. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
 - e. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;
 - f. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà

essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;

- g. L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
- h. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 10% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 30 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato;
- i. L'ufficio affissioni mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- j. Le affissioni vengono eseguite con cadenza giornaliera rispettando l'ordine cronologico delle commissioni e sarà cura dell'ufficio comunicare le relative date;
- k. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente Regolamento in quanto applicabili.
- l. La tariffa giornaliera è moltiplicata per il numero di manifesti da affiggere e per i giorni di esposizione. Per le esposizioni di durata pari o superiore ai 30 giorni, la tariffa giornaliera è ridotta del 30%

Articolo 26- Diritto sulle pubbliche affissioni

- 2. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il relativo canone, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera annuale di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente Regolamento .

Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo

- 1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
- 4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 28- Riduzione del diritto

- 1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione di cui all'articolo successivo;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 29- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Andria e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 30- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità stabilite dal Comune in conformità alle prescrizioni di Legge.

Articolo 31- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, anche con riferimento al Funzionario Responsabile dell'entrata, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 32- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 33- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Le funzioni di cui al precedente comma sono attribuite al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, salvo diversa ed espressa disposizione di Giunta Comunale.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 34- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 35- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 36- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata agli uffici competenti 30 giorni prima dell'inizio della medesima, fatti salvi altri termini stabiliti dai Regolamenti vigenti per settore.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
8. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda ai Regolamenti dei diversi Settori.
9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti il canone di occupazione e altri tributi comunali. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 37- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Gli Uffici competenti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico sono il SUAP, l'Ufficio Patrimonio e Manutenzioni, e l'Ufficio Mobilità, l'Ufficio Tributi, il SUE e gli altri Uffici, ciascuno per le attività di propria competenza, in base all'organizzazione dell'Ente.
2. Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni, in tutti i casi in cui è dovuto, è subordinato al versamento del relativo canone.

Articolo 38- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso e dell'attestazione del regolare versamento dei canoni o tributi pregressi.

Articolo 39- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima prevista da quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 40- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 38, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'Ufficio competente apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione

delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante. Gli Uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni e concessioni richiedono all'Ufficio Tributi la verifica della regolarità tributaria del cedente e del subentrante.

5. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
6. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nelle modalità di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.

Articolo 41- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Per quanto di competenza del presente regolamento, costituiscono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) la violazione del divieto di sub concessione o trasferimento a terzi della concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 42- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 43- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare, all'Ufficio competente, domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga all'Ufficio competente per materia indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 44- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica tenendo conto della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ed è determinato secondo le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 45- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, si considera l'attuale classificazione delle strade del Comune in quattro categorie oltre al centro storico, di cui agli allegati sub A) e sub B).
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria, la 4^a categoria è ridotta del 40 per cento e per il centro storico è ridotta del 70 per cento.

Articolo 46- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a ore, così come disciplinate dai Regolamenti di Settore.

Articolo 47- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione delle occupazioni di cui all'art. 50 comma 1 lett. f) (manifestazioni politiche, culturali, ecc.), si applicano le tariffe diversificate per categorie come approvate con delibera di Giunta.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione, di norma, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
10. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del sopra suolo stradale con cavi e condutture, il canone è determinato nella misura definita con l'apposita deliberazione di Giunta che determina annualmente le tariffe secondo la seguente classificazione che tiene conto della lunghezza dell'occupazione, della parte di esse effettivamente occupata, e del disagio arrecato dagli scavi e/o dall'occupazione:
 - a. fino ad 250 mt lineari di durata non superiore a giorni 10;
 - b. oltre 250 mt lineari e fino a 1 Km di durata non superiore a giorni 10;

c. oltre 1 Km lineare e di durata non superiore a 10 giorni

Per le occupazioni di cui alle lettere a), b), c) di durata superiore ai 10 giorni, le tariffe di cui sopra vengono ridotte del 30% calcolate in maniera progressiva.

11. Per le seguenti tipologie di occupazioni si applicano le maggiorazioni nella misura determinata dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe:

- a) Antenne e ripetitori di segnali
- b) Aree di sosta a pagamento
- c) Fiere maggiori e festa patronale
- d) Occupazione oltre la misura del 50% di quella autorizzata

12. La tariffa per le occupazioni in occasione di fiere minori è ridotta del 30% della tariffa base

13. Alle occupazioni effettuate con dehors e con mezzi per il trasloco si applica la tariffa base nella misura deliberata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

Articolo 48- Passi carrabili

- 1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 2. Per i passi carrabili, la tariffa base è ridotta al 50 per cento.
- 3. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
- 4. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, si applicano le tariffe diversificate per categorie come approvate con delibera di Giunta.
- 5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 49- Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 50- Agevolazioni -Riduzioni

- 1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee delle aree sovrastanti il suolo e di quelle occupate con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico le tariffe ordinarie sono ridotte del 30%;
 - b) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, che non rientrano nelle occupazioni ricorrenti, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 15 giorni o di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 30 per cento.
 - d) per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 30 giorni o di fino a 120 gg la tariffa è ridotta di un ulteriore 20 per cento rispetto al caso di cui alla lett.c). Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio

comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;

- e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
 - f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento
 - g) per le occupazioni per interventi di edilizia d'urgenza o traslochi resi necessari per la tutela dell'incolumità pubblica la tariffa base è ridotta del 50%;
 - h) per le occupazioni realizzate da griglie e intercapedini la tariffa base è ridotta al 70 %; il canone può essere definitivamente assolto con il versamento della tariffa base piena pari a 5 annualità. Per le nuove costruzioni il versamento dovrà essere effettuato all'atto del rilascio della concessione edilizia;
 - i) per le occupazioni degli impianti di ricarica per i veicoli elettrici la tariffa base è ridotta del 70%;
 - j) per le occupazioni derivanti da attività propaganda elettorale effettuate fuori dal periodo elettorale la tariffa base è ridotta del 50%.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 51- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone ai sensi dell'art.1 comma 833 della legge n. 160/2019:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, così come disciplinate dai specifici regolamenti di Settore;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o Regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap, i passi carrabili ad uso esclusivo dei soggetti portatori di handicap, o intestati a persone conviventi degli stessi (nel caso in cui i portatori di handicap non possano essere intestatari della concessione)

Articolo 52- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del rilascio della concessione e previa quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità attivate da parte del Comune secondo le prescrizioni di Legge.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza: 31 marzo, 30 giugno, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento della rata del canone successiva alla prima deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione fatti salvi il mantenimento degli equilibri e dei vincoli di bilancio.

Articolo 53- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità attivate da parte del Comune secondo le prescrizioni di Legge.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 31 ottobre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento della rata del canone successiva alla prima deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione fatti salvi il mantenimento degli equilibri e dei vincoli di bilancio.

Articolo 54- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale delle entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 55- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 56- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concedendo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 57- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 58- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 59- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Le funzioni di cui al precedente comma sono attribuite al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, salvo diversa ed espressa disposizione di Giunta Comunale.

3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 60- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del Mercato Settimanale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31/01/2005 e s.m.i..

Articolo 61- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica tenendo conto della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019, ed è determinato secondo le misure di base definite nella delibera annuale di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base stabilita con la delibera di approvazione delle tariffe.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 62- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, si considera l'attuale classificazione delle strade del Comune in quattro categorie oltre al centro storico, di cui agli allegati sub A) e sub B) al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria, la 4^a categoria è ridotta del 40 per cento e per il centro storico è ridotta del 70 per cento.

Articolo 63- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Sono occupazioni permanenti quelle che sottraggono il suolo pubblico all'uso collettivo per l'arco temporale delle 24 ore e per una durata superiore ai 180 giorni sia con strutture permanenti che con strutture amovibili.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 8 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale il canone è calcolato applicando una riduzione del 30 per cento sulla tariffa di base giornaliera. In ragione della durata del mercato settimanale di 8 ore, detta tariffa è ridotta ad un terzo.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
6. Limitatamente ai casi di occupazione temporanea di cui al comma 842, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, la tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 64- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al primo capoverso, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate

Articolo 65- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 66- Versamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando le modalità di riscossione attivate dall'Ente in base alla normativa vigente.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione e nel prosieguo il 31 marzo. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in tre rate con importi, relativamente alle rate successive alla prima, da corrispondersi comunque entro il termine di scadenza della concessione ovvero entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le occupazioni periodiche e quelle permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo di ogni anno. Per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 31 ottobre. È comunque fatto salvo l'obbligo del versamento della prima rata al momento del rilascio della concessione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 67- Accertamento e riscossione coattiva

5. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 68- Rimborsi e compensazioni

7. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
8. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
9. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per l'occupazione. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento adottato e sottoscritto dal Funzionario Responsabile e notificato al soggetto passivo.
10. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 69- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, l'Ufficio Tributi applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 54 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concedendo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 70- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 71- Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del canone unico patrimoniale, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Articolo 72- Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.